

(N. 1557)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla trasmissione
delle richieste di gratuito patrocinio, adottato a Strasburgo
il 27 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Sino dal 1974 il Consiglio d'Europa — a seguito della risoluzione in tale senso assunta dalla 9ª Conferenza dei Ministri europei della giustizia — ha posto allo studio il problema di assicurare, alle persone che abbiano la propria residenza nel territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa e che desiderino ottenere l'assistenza giudiziaria in un altro Stato membro, il diritto di indirizzarsi alle competenti autorità del Paese di residenza attribuendo a queste ultime l'incarico di trasmettere la relativa domanda alle autorità dell'altro Stato.

Come è noto, un tale sistema — che implica la designazione in ciascuno Stato di « autorità speditrici » e di « autorità riceventi » — è già previsto dalla Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero, Convenzione

della quale numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti (l'Italia ha ratificato tale Convenzione il 28 luglio 1958). Comunicazioni dirette tra autorità sono ugualmente previste dalla Convenzione europea relativa alle informazioni sul diritto straniero, adottata a Londra il 7 giugno 1968, ratificata dalla maggior parte degli Stati membri (tra cui l'Italia il 10 aprile 1972). Analoga previsione è fatta anche in altre Convenzioni europee per le quali è in corso nel nostro Paese, in sede ministeriale, l'avvio del provvedimento legislativo per la ratifica ed esecuzione (così le due Convenzioni sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, aperte alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978 e la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di

affidamento di minori e di ripristino dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980).

Il presente Accordo costituisce appunto il risultato dell'attività svolta da un apposito comitato di esperti del Consiglio d'Europa. Le relative proposte, secondo la procedura che è propria del Consiglio, sono state a suo tempo approvate dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e dal Comitato dei ministri di quel consesso, e l'Accordo stesso è stato aperto alla firma il 27 gennaio 1977.

Come è posto in rilievo nel rapporto esplicativo che lo accompagna, l'Accordo semplifica i meccanismi che già esistono, per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria, nelle relazioni tra Stati che sono parti della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, la quale prevede che, in via di principio, questa trasmissione si effettui a mezzo delle autorità consolari (art. 23). La Convenzione dell'Aja (di cui fa parte anche l'Italia dall'11 febbraio 1957) riconosce, tuttavia, agli Stati contraenti la facoltà di stabilire intese ai fini della trasmissione diretta delle domande di assistenza giudiziaria tra le rispettive autorità (art. 23, secondo comma, e art. 9).

Non ricorre pertanto alcuna incompatibilità tra i principi di base stabiliti dalle due Convenzioni: l'Accordo di Strasburgo assicura, nelle relazioni tra gli Stati che sono parti dei due strumenti internazionali, una attuazione della Convenzione dell'Aja — sul punto della trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria — fondata sulle accennate regole comuni.

Peraltro, il meccanismo stabilito dall'Accordo di Strasburgo non sostituisce la via consolare, che potrà essere sempre utilizzata, nè ogni altra procedura prevista in materia, ma offre una possibilità ulteriore al richiedente.

Vale anche osservare che l'Accordo di Strasburgo si limita a stabilire norme sulla trasmissione delle domande e non disciplina, al contrario della Convenzione dell'Aja, le condizioni che devono ricorrere affinché il richiedente possa beneficiare del-

l'assistenza giudiziaria, nè, tanto meno, i limiti di questa.

È da porre in rilievo che, malgrado il suo ambito limitato, l'Accordo potrà essere di grande utilità per i cittadini degli Stati che ne sono o ne saranno parti, e così per i nostri emigranti, assicurando esso lo scopo di facilitare l'inoltro delle pratiche per ottenere l'assistenza giudiziaria in uno Stato contraente, diverso da quello della residenza, favorendo in tal modo i soggetti che versano in modeste condizioni economiche. Sarà sufficiente a queste persone indirizzarsi all'autorità speditrice che sarà designata nel Paese nel cui territorio esse risiedono, senza essere obbligate a rivolgersi alle autorità straniere. Detta autorità speditrice potrà dare agli interessati le informazioni utili per la presentazione della domanda.

I vari articoli dell'Accordo non hanno bisogno di un lungo commento.

L'articolo 1 si riferisce a qualunque persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di uno Stato parte dell'Accordo, senza distinzioni di cittadinanza.

Resta fermo, come già accennato, che lo Accordo non ha lo scopo di stabilire nuove disposizioni quanto alla possibilità di chiedere, per altre vie, l'assistenza giudiziaria.

In applicazione dell'articolo 2, ogni Stato contraente deve designare una « autorità speditrice » ed una « autorità ricevente ». In relazione alla decentralizzazione che esiste in alcuni Paesi, ciascuno Stato può tuttavia disporre di più autorità speditrici, mentre è stabilito che l'autorità ricevente sia unica e ciò per facilitare la trasmissione delle domande, salvo il caso particolare — ugualmente previsto in questo articolo — degli Stati federali e di quelli a sistema giuridico non unificato.

Per l'Italia appare opportuno indicare, sia come « autorità speditrice » che come « autorità ricevente », la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia e ciò tenuto conto della maggiore facilità, per detta Direzione generale, a provvedere alla eventuale traduzione delle domande di assistenza giudiziaria in conformità di quanto sarà detto più oltre e della compe-

tenza che le è propria in ordine agli affari internazionali in materia civile, le rogatorie, le notifiche all'estero ed il gratuito patrocinio.

L'articolo 3 prevede i casi in cui l'autorità speditrice può rifiutarsi di inoltrare i documenti di cui trattasi. In primo luogo l'autorità non è tenuta a dare seguito alla domanda se questa non corrisponde alle previsioni espresse, in via generale, nell'Accordo. Può ugualmente rifiutare l'inoltro se la domanda le appaia manifestamente temeraria. Al riguardo l'Accordo riprende la terminologia della Convenzione di New York sul recupero degli alimenti all'estero (v. art. 4). È evidente che questo secondo caso di rifiuto non può verificarsi che dopo un semplice esame della regolarità formale dei documenti, particolarmente di quelli diretti a provare le condizioni economiche del richiedente. Vale porre in rilievo che, in caso di rifiuto da parte dell'autorità speditrice, il richiedente potrà continuare ad avvalersi, per l'avvio della domanda, delle altre possibilità che già attualmente gli sono offerte quale, come si è detto, la via consolare, ovvero indirizzarsi direttamente alle autorità dell'altro Stato. In definitiva il rifiuto della trasmissione della domanda non equivale in alcun modo al rigetto della richiesta giudiziaria.

È stabilito dall'Accordo che l'autorità speditrice deve prestare la propria assistenza al richiedente. Tale obbligo implica innanzi tutto che detta autorità deve verificare che la domanda sia correttamente formulata e che a questa siano allegati i documenti necessari allo scopo. Implica inoltre che l'autorità speditrice deve prestare la sua collaborazione a che le necessarie traduzioni siano state fatte, non importando peraltro tale collaborazione che l'autorità debba procedere essa alle traduzioni o sopportare le relative spese. È tuttavia auspicabile che l'autorità speditrice provveda a tale incombenza almeno nei casi strettamente necessari e ciò allo scopo di assicurare al richiedente i vantaggi previsti dall'Accordo che in definitiva influiscono direttamente sulla possibilità, per gli interessati, di fare valere i propri diritti.

In conformità della tendenza recepita in sede di accordi internazionali, l'articolo 4 prevede che i documenti trasmessi siano dispensati dalla legalizzazione o da ogni altra formalità equivalente, ciò che costituisce una semplificazione nei confronti della Convenzione dell'Aja (art. 21, comma secondo). L'espressione « toute formalité analogue » si riferisce in particolare alle formalità previste, in sostituzione della legalizzazione, dalla Convenzione dell'Aja del 1961.

La soppressione della legalizzazione si fonda sulla considerazione che l'intervento delle autorità speditrici e riceventi costituisce sufficiente garanzia quanto all'autenticità dei documenti prodotti.

La questione delle lingue da utilizzare nella trasmissione della domanda e dei documenti è risolta dall'Accordo nel modo che segue:

1) sono in primo luogo fatte salve le intese eventualmente intervenute al riguardo tra due o più Parti contraenti;

2) in mancanza di intese del genere, la documentazione — sia la domanda che gli allegati — deve, in via di massima, essere redatta nella lingua dello Stato richiedente, ovvero essere accompagnata da una traduzione in questa lingua.

Nel corso dell'elaborazione della Convenzione si è discusso se non sarebbe stato preferibile prevedere la utilizzazione della lingua dello Stato nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza, ma tale scelta è stata accantonata, tenuto conto che avrebbe potuto dare luogo a difficoltà di ordine pratico come quella, per esempio, di rinvenire, in dati casi, un traduttore qualificato nello Stato richiesto;

3) sempre in mancanza delle intese previste *sub* 1), lo Stato richiesto deve in ogni caso accettare le domande e gli allegati redatti in lingua inglese o francese, ovvero che siano accompagnati dalla traduzione in una di tali lingue. La scelta è stata determinata non soltanto dal fatto che l'inglese ed il francese sono le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, ma anche e soprattutto dal-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la considerazione che è relativamente agevole ottenere delle traduzioni in queste lingue con conseguente vantaggio, anche pecuniario, dell'interessato.

È tuttavia previsto che gli Stati possano, come Stati « richiedenti » (e cioè che devono provvedere sulla concessione o meno dell'assistenza giudiziaria), rifiutare l'accettazione delle domande e dei relativi allegati che siano redatti in lingua diversa da quella propria, a tale fine avvalendosi della riserva prevista dall'articolo 13. Ma è da rilevare che questo stesso articolo stabilisce — secondo un criterio di giusta logica, ed anche allo scopo di limitare il ricorso alla riserva — che ogni altro Stato possa, in tal caso, formulare riserva analoga nei confron-

ti di quello che per primo si sia avvalso della facoltà di cui trattasi.

Si ritiene non conveniente per l'Italia fare uso della riserva prevista dall'articolo 13, tenuto conto che, di fronte al vantaggio che deriverebbe agli organi che qui devono provvedere alle richieste di assistenza giudiziaria avanzate da stranieri, si profila — tenuto conto dell'esposto meccanismo — una situazione di grave disfavore per i nostri connazionali, certamente più numerosi, residenti all'estero che si trovano nella necessità di avvalersi dell'Accordo.

Gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 contengono le clausole di applicazione e finali che abitualmente figurano nelle convenzioni del Consiglio d'Europa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di gratuito patrocinio, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ACCORD EUROPÉEN
SUR LA TRANSMISSION DES DEMANDES
D'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres ;

Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres ;

Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assistance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties Contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat.

Article 2

1. Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après.
2. Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale réceptrice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie Contractante et d'y donner suite.

Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.

Article 3

1. L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents.

Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.

2. L'autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Elle informe l'autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise par l'autorité compétente.

Article 4

Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.

Article 5

Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord.

Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéressées des Parties Contractantes et des dispositions des articles 13 et 14 :

a. la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue ;

b. chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'Etat de l'autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en anglais ou français.

Article 7

En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire.

Article 8

Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient Partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 9

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par :

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 10

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 11

1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 12

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord.
2. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
3. Lorsqu'une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie.

Article 14

1. Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1.a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées.
2. La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.

Article 15

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord :

- a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;**
- b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;**
- c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;**
- d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8 ;**
- e. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10 ;**
- f. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ;**
- g. toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article 13 ;**
- h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 ;**
- i. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14 ;**
- j. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.**

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement
de la République d'Autriche :

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation*
OTTO MASCHKE

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation*

Renaat VAN ELSLANDE

Pour le Gouvernement
de la République de Chypre :

Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark :

Peter Arthur von der HUDE

**Pour le Gouvernement
de la République française :**

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation*

P.C. TAITTINGER

**Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne :**

**Pour le Gouvernement
de la République hellénique :**

Dimitri S. BITSIOS

**Pour le Gouvernement
de la République islandaise :**

**Pour le Gouvernement
d'Irlande :**

Pour le Gouvernement
de la République italienne :

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation
Hazen PISA*

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg :

Gaston THORN

Pour le Gouvernement
de Malte :

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :

*with reservation in respect
of ratification or acceptance*

Knut FRYDENLUND

Pour le Gouvernement
de la République portugaise :

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation*

José MEDEIROS FERREIRA

Pour le Gouvernement
du Royaume de Suède :

Karin SÖDER

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse :

Pour le Gouvernement
de la République turque :

*sous réserve de ratification
ou d'acceptation*

I.S. ÇAGLAYANGIL

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :

*with reservation in respect
of ratification or acceptance*

Anthony CROSLAND

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.- I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

ACCORDO EUROPEO SULLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE
DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo,

Ritenuto che il Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unità fra i suoi membri;

Ritenuta l'opportunità di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai procedimenti civili e consentire alle persone finanziariamente più deboli un più agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri;

Ritenuto che la creazione di un appropriato sistema di trasmissione delle domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ogni persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di una delle parti contraenti e che desideri fare richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa

nel territorio di un'altra parte contraente, può presentare la propria istanza nello Stato di abituale residenza. Tale Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato.

Articolo 2

1. Ciascuna parte contraente deve designare una o più autorità aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente alla Autorità straniera più sotto indicata.
2. Ciascuna parte contraente deve inoltre designare una autorità centrale incaricata della ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra parte contraente.

Gli Stati Federali e gli Stati con più di un sistema giuridico sono liberi di designare più di una autorità.

Articolo 3

1. L'autorità preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti

che la predetta autorità sappia essere necessari affinché la domanda possa avere il suo corso.

L'autorità in questione dovrà inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti.

Detta autorità può rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non viene presentata in buona fede.

2. L'autorità ricettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorità competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorità mittente circa tutte le difficoltà relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorità competente.

Articolo 4

Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da legalizzazioni o da analoghe formalità.

Articolo 5

Per i servizi resi in applicazione del pre-

sente accordo, le parti contraenti non possono imporre alcuna spesa.

Articolo 6

1. Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorità interessate delle parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14:

a) le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, così come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della autorità ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua;

b) ogni parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, così come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue.

2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato della Autorità ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello

stesso Stato, oppure in inglese o francese.

Articolo 7

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente accordo, le autorità centrali delle parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni circa lo stato della propria legislazione in materia di assistenza giudiziaria.

Articolo 8

Le autorità di cui all'art.2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli artt. 9 e 11. Qualsiasi cambiamento relativo ai poteri delle autorità deve essere egualmente dichiarato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono

divenire parti mediante:

a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d'Europa siano divenuti parti secondo le norme dell'art.9

2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l'accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l'accordo, questo entrerà in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento

di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 11

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi.

2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.

Articolo 12

1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può specificare il territorio o i territori di applicazione del presente accordo.

2. Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del

Consiglio d'Europa, estendere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni. Ogni estensione entra in vigore entro un mese successivo alla ricezione della dichiarazione.

3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 13

1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di escludere in tutto o in parte l'applicazione del paragrafo 1.b dell'art.6. Nessun'altra riserva al presente accordo è consentita.

2. Ogni parte contraente può ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La riserva cessa di avere effetto dalla data di ricezione della dichiarazione.

3. Nel caso in cui una parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato può applicare la stessa nei confronti del primo.

Articolo 14

1. Le parti contraenti che abbiano più di una lingua ufficiale possono, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.a dell'art.6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinché avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dello Stato interessato o nel

momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione può essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.

Articolo 15

1. Ciascuna parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale:

Articolo 16

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:

- a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica,

- accettazione, approvazione o adesione;
- d) tutte le dichiarazioni fatte a norma dell'art.8;
 - e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'art.10;
 - f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art.12;
 - g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'art. 13;
 - h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma del paragrafo 2 dell art.13
 - i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 14;
 - j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'art. 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.

In fede, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.

Fatto a Strasburgo oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.

(Seguono le firme).